



CITTA' di LISSONE
Provincia di Monza e della Brianza
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Segreteria del Sindaco

DECRETO DEL SINDACO N. 12 del 19 maggio 2020

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 DAL 20 AL 31 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione n. 266 del 9.7.2014 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito l'attuale articolazione settimanale dell'orario di servizio, di apertura al pubblico dei servizi e di orario di lavoro, modificata con deliberazione n. 176 del 6.5.2015;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'articolo 3 che prevede tra l'altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;

Visti:

- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020 con cui sono state adottate disposizioni attuative dei citati decreti legge recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato, altresì, che le dimensioni del fenomeno epidemico rendono necessarie misure volte a contemperare la garanzia di continuità dei servizi e delle prestazioni erogate dai servizi comunali con la necessità di evitare, nel rispetto delle norme sopra richiamate, assembramenti e situazioni che possano costituire un rischio, anche solo potenziale, per la salute pubblica;

Visto il decreto legge 17.03.2020, n.18, convertito con modificazioni con legge 24.04.2020, n. 27, ed in particolare l'art. 87, ove al comma 1 si prevede:

1. Fino alla cessazione» è premesso il seguente periodo: «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 23 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti

dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Richiamati i propri Decreti n. 2 del 9.3.2020, n. 3 del 16.3.2020, n. 4 del 23.3.2020, n. 6 del 16.4.2020, n. 7 del 30.4.2020 e n. 11 del 15.5.2020, con i quali sono stati modificati gli orari di apertura al pubblico degli uffici e degli sportelli comunali per il periodo dal 10 marzo al 19 maggio 2020, e ritenuto necessario procedere ad una parziale modifica degli stessi al fine di dare applicazione alle misure adottate da Governo e Regione Lombardia di cui al DCPM 17.5.2020 e all'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 457 del 17.5.2020;

Richiamato il D.lgs. 18.08.2000, n.267, ed in particolare gli articoli 50 e 54;

Richiamato lo Statuto Comunale, ed in particolare gli articoli 13 e 14;

Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante, espresso ai sensi dell'art. 147-bis - 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 - in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza del presente atto, dal Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali;

DECRETA

Di modificare l'orario di apertura al pubblico degli uffici e degli sportelli comunali per il periodo dal 20 al 31 maggio 2020 secondo quanto indicato nell'allegato sub A).

IL SINDACO

Concettina Monguzzi



CITTA' di LISSONE
Provincia di Monza e della Brianza
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Segreteria del Sindaco

OGGETTO: Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 4-bis del Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 13.2.2013, e successivamente modificato con deliberazioni n. 83 del 16.10.2019 e n. 28 del 18.4.2019.

Il Sottoscritto Bassani Elio, Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, con riferimento alla proposta di Decreto sindacale, avente per oggetto:

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 DAL 20 AL 31 MAGGIO 2020.

esprime parere favorevole in merito alla regolarità e la correttezza del suddetto atto, previsto dall'art. 147-bis - 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

Lissone, 19 maggio 2020

Il Dirigente

Dott. Elio Bassani